



COMUNE DI BARBARA

Cod. ISTAT 042004 – PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUM. 29 DEL 07-12-2017

Oggetto: SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE COLLINE DELLA MARCA" ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 20.12.2014 E COSTITUZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" FRA I COMUNI DI ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE, SENIGALLIA, SERRA DE CONTI, TRECASTELLI APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **18:35**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione di **Prima** convocazione ed in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:

SERRANI RANIERO	P	Mondati Aldo	P
Panza Milena-Giamila	P	Saturni Franco	P
Chiu' Massimo	P	Mariotti Francesco	A
Verri Tiziano	P	Verri Veronica	A
Biagetti Laura	P	Simonetti Sauro	A
Cingolani Alberto	P		

Assegnati n. 11		Presenti n. 8
In carica n. 11		Assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor SERRANI RANIERO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Segretario Palatroni Lucia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Cingolani Alberto

Mondati Aldo

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in un contesto di crescente difficoltà organizzative e finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minore disponibilità di risorse, da ridotte possibilità di assunzioni a fronte dei numerosi pensionamenti e da vincoli pressanti in materia di procedure di spesa, assume sempre più rilevanza la necessità per i Comuni di attuare processi diretti a costituire forme associative a livello di ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che in tale scenario istituzionale, organizzativo e finanziario, considerati i vantaggi gestionali e finanziari che la legge prevede in favore delle Unioni di Comuni, lo “strumento Unione” si conferma sempre più quale forma associativa in grado di meglio garantire non solo una efficiente ed economica gestione dei servizi pubblici, ma anche modalità organizzative efficaci;

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, rubricato “Unioni di Comuni” che così recita:

- 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.*
- 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.*
- 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.*
- 4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.*
- 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.*
- 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale*

idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

RISCONTRATO come le normative statali, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 14, commi 25-31 del D.L. n. 78/2010 s.m.i., e nella legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio), avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", hanno introdotto innovazioni significative in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

CONSIDERATO che per effetto di quanto previsto dal cosiddetto Milleproroghe 2017 l'obbligo della gestione associata intercomunale per le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, è stato prorogato al 31 Dicembre 2017 e che l'Anci ha già chiesto al Governo (come del resto già in passato), in via principale la più volte auspicata applicazione di misure organiche in tema di associazionismo intercomunale (tese a superare le attuali modalità forzate e obbligatorie di gestioni associate fra Enti) ed, in ogni caso, quale misura subordinata "minima" l'ulteriore proroga delle gestioni obbligatorie delle funzioni fondamentali ex art. 14, comma 28 D.L. 78/2010 da parte dei piccoli Comuni;

PRESO ATTO tuttavia che, indipendentemente dalla probabile ulteriore proroga per comuni sotto 5 mila abitanti delle gestioni associate obbligatorie per le funzioni fondamentali, l'attuale contesto di riferimento impone la necessità immediata da parte degli Enti Locali di definire, in piena autonomia e senza vincoli esterni, più appropriate scelte organizzative in grado di governare ed indirizzare i processi in atto di crescita e valorizzazione dei propri territori, nell'ottica di realizzare un migliore sviluppo qualitativo e quantitativo delle intercomunalità che siano in grado di fronteggiare una accresciuta domanda di servizi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO quindi necessario e opportuno addivenire ad appropriate ed adeguate forme di cooperazione intercomunale non solo in relazione all'efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi (sia strumentali agli Enti Locali che rivolti all'utenza) ma anche al tema più ampio e sistemico del governo pro attivo del territorio;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto,

della Costituzione, individuano, previa concertazione con i Comuni interessati, nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 dell'articolo 14, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese;

VISTO che la Regione Marche, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 30 del D.L. 78/2010 con la Deliberazione Amministrativa n. 124/2015 dell'Assemblea Legislativa Regionale, ha approvato il piano di riordino territoriale, che individua, nell'Ambito Territoriale Sociale la dimensione omogenea ottimale (DTO) ai fini dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali;

PRESO ATTO che con la già citata Deliberazione Amministrativa n. 124/2015 la Regione Marche ha individuato n. 23 Dimensioni Territoriali Ottimali, fra le quali anche la Dimensione Territoriale Ottimale (DTO) n. 7 di cui fanno parte i seguenti Comuni, già appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 8: Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli;

PRESO ATTO, altresì, di quanto previsto dalla Legge Regionale 20 Luglio 2017, n. 24 che all'art. 5 prevede l'erogazione di contributi per l'avvio o mantenimento di Unioni di Comuni costituite in ambiti territoriali non montani, corrispondenti alle Dimensioni Territoriali Ottimali, nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, commi 25 e seguenti del D.L. 78/2010;

ATTESO che nel territorio della DTO n.7 sono state avviate esperienze associative sin dagli anni '70, che hanno dato luogo ad attività gestionali comuni che hanno trovato espressione dapprima nella Associazione Intercomunale Valli Misa e Nevola, poi nel Consorzio di Gestione Servizi Comunali, quindi nella convenzione per la gestione comune del settore sociale;

RILEVATO che l'obiettivo della semplificazione dei modelli gestionali suggerita e, per certi versi, per i Comuni di più contenute dimensioni demografiche, dettata anche dal legislatore, ha portato alla costituzione di forme gestionali convenzionate di funzioni e servizi nel territorio di riferimento ed alla costituzione di una Unione di comuni tra due dei nove Comuni costituenti il DTO n. 7;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Dimensione Territoriale Ottimale n. 7 hanno da tempo manifestato la comune volontà di addivenire ad una semplificazione e maggiore integrazione delle forme associative intercomunali attualmente in essere fra gli stessi;

PRESO ATTO che, al fine di realizzare gli obiettivi sopra individuati, è stato commissionato dall'Assemblea Consortile del Consorzio Co.ge.s.co (unico organismo associativo a cui partecipano tutti i Comuni della DTO n. 7) al Direttore del Consorzio stesso uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di una Unione di Comuni fra i Comuni aderenti al Consorzio;

CONSIDERATO che il percorso di confronto istituzionale e tecnico amministrativo espletato, con particolare riferimento al citato studio di fattibilità, ha portato alla condivisione della costituzione di una Unione dei Comuni comprendente i seguenti sette Comuni del DTO7: Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De' Conti, Trecastelli, quale forma organizzativa ed aggregativa di pregnante semplificazione e

razionalizzazione capace di assicurare efficienza, efficacia ed economicità gestionale attraverso la concentrazione dei centri decisionali e la valorizzazione delle professionalità esistenti, migliorando altresì la qualità delle funzioni, delle prestazioni e dei servizi;

VISTO lo Studio di Fattibilità esaminato dall'Assemblea Consortile del Co.ge.s.co nella seduta del 14 Novembre 2017 ed allegato alla presente (ALLEGATO A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto della proposta Unione dei Comuni già esaminato dalla Assemblea consortile del Co.Ge.S.Co. nella seduta del 14 Novembre 2017 allegato al presente atto unitamente allo schema di atto costitutivo (All. B e C);

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, si rende utile ed opportuno procedere alla costituzione di una Unione fra i Comuni di: Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli;

RITENUTO, inoltre, necessario che il CO.GE.S.CO, in attuazione di un espresso indirizzo politico amministrativo da parte della sua Assemblea Consortile, conferisca, trasferendone il relativo ramo d'azienda, i seguenti servizi attinenti alla missione sociale attualmente gestiti dallo stesso (per conto dei Comuni dell'ATS 8) alla costituenda Unione di Comuni:

- Servizio Sociale Professionale (Assistenti sociali) per i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli;
- Gestione della Residenza Protetta di Corinaldo per conto di tutti i Comuni dell'ATS 8;
- Gestione dei servizi SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) e Assegni di cura per tutti i Comuni dell'ATS 8;
- Gestione del servizio di Centro Elioterapico per 8 Comuni dell'ATS 8;

PRESO ATTO che per quanto concerne il personale dipendente a tempo indeterminato del Consorzio Co.ge.s.co (numero 4 assistenti sociali che espletano servizio presso i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli e numero uno istruttore amministrativo di segreteria) si applicherà l'istituto della cessione del contratto di lavoro in favore della costituenda Unione di Comuni previsto dal combinato disposto degli artt. 31 del D.Lgs. 165/2001 e 2112 del Codice Civile;

CONSIDERATO, di conseguenza, opportuno stabilire, quale linea di indirizzo, che il Consorzio Co.Ge.S.Co, all'esito del definitivo trasferimento all'Unione dei servizi attinenti alla missione sociale attualmente dallo stesso svolti, avvii le procedure per la sua liquidazione;

RITENUTO necessario stabilire che l'Unione di Comuni, pur essendo prevista la costituzione entro il mese di Gennaio 2018, avvierà le sue attività presso le sedi operative evidenziate nello studio di fattibilità a partire dal 1 Marzo 2018, fatti salvi i necessari adempimenti attuativi, in modo da consentire ai Comuni aderenti di individuare con successive Delibere di Consiglio le funzioni/servizi da conferire in gestione associata con individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il suo funzionamento;

RITENUTO altresì necessario avviare le previste procedure di informazione e consultazione delle RSU e dei sindacati di categoria di cui all'art. 47, commi 1 e 4 della Legge 428/1990;

CONSIDERATO, a tal fine, opportuno evitare che ogni Comune aderente all'Unione attivi proprie ed autonome procedure di informazione e consultazione di cui sopra, delegando al Comune di Senigallia la nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle sopra citate procedure di informazione e consultazione sindacali;

CONSIDERATO, infine, che è in scadenza al 31 Dicembre 2017 l'attuale convenzione triennale fra tutti i comuni dell'ATS n. 8 per l'esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e che tale funzione sarà gestita fin da subito in forma associata da parte della Costituenda Unione;

RITENUTO, quindi, di prorogare la sopra individuata convenzione per il periodo di mesi 2 ed in ogni caso fino alla effettiva operatività dell'Unione dei Comuni, prevista per il 1 Marzo 2018;

CONSIDERATO che, in funzione del fatto che i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa attualmente fanno parte della Unione Misa Nevola, si rende necessario stipulare una convenzione fra detta Unione dei Comuni Misa Nevola e la costituenda Unione per lo svolgimento da parte di quest'ultima, in continuità con l'attuale modello, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali anche per i territori dei Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria reso con verbale n. in data ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2014 è stata istituita, con il Comune di Serra de' Conti, l'Unione dei Comuni denominata "Unione Colline della Marca" e sono stati approvati i relativi Statuto e schema di atto costitutivo, quest'ultimo stipulato in data 04.02.2015 (Rep. n. 1508/2015);

TENUTO CONTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 20.02.2015 questo Comune aveva deciso di attribuire alla predetta "Unione", in via di primo trasferimento, l'esercizio di talune funzioni e servizi e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 20.04.2015 erano stati nominati i rappresentanti del Comune di Barbara in seno al Consiglio della predetta "Unione Colline della Marca;

CONSIDERATO che, successivamente ai predetti atti relativi alla citata "Unione Colline della Marca", non si sono mai insediati gli organi previsti dall'approvato Statuto e non è mai stata data esecuzione al succitato trasferimento di funzioni e servizi, conseguendone che di fatto detta "Unione" non si è mai resa operativa;

OSSERVATO che le ragioni di sospensione della procedura di efficacia dell'Unione Colline della Marca", hanno fondamento nelle valutazioni di opportunità, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, che i Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n.8 (riclassificato con il n.7) su diretta indicazione della Regione Marche, hanno analizzato in ordine ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale agli Enti di piccole dimensioni ed all'evoluzione della normativa in tal senso, tanto da avviare lo studio di fattibilità, finalizzato alla costituzione di una Unione dei Comuni tra gli Enti aderenti all'Ambito Territoriale n.7 (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli, Senigallia), la cui popolazione complessiva è pari a 74.970 abitanti, per una superficie total di 411,11 km² al fine di consentire agli Enti una

migliore gestione dei servizi da offrire alla collettività nel perseguimento del pubblico interesse;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "*Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.*"

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di queste ultime considerazioni e prima di deliberare la costituzione dell'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone", in coerenza con l'indirizzo approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2016, procedere allo scioglimento con decorrenza immediata dell' "Unione Colline della Marca" costituita con il Comune di Barbara, considerato che questa non si è mai resa operativa, e pertanto revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2014, con la quale detta "Unione Colline della Marca" era stata istituita, in quanto non più attuale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell' Area Amministrativa;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell' Area Finanziaria;

P R O P O N E

1°) DI APPROVARE le premesse al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2°) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse nelle premesse, e come previsto dall'Art. 6, comma 2, dello Statuto dell' "Unione Colline della Marca", allo scioglimento con decorrenza immediata di quest'ultima, istituita con il Comune di Serra de' Conti, ma mai resa operativa;

3°) DI REVOCARE, pertanto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2014, con la quale detta "Unione Colline della Marca" era stata istituita, in quanto non più attuale;

4°) DI APPROVARE lo Studio di Fattibilità circa la costituzione di una Unione di Comuni fra i Comuni della Dimensione Territoriale Ottimale n. 7 Allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

5°) DI COSTITUIRE, l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli;

6°) DI APPROVARE l'Atto Costitutivo, Allegato sub C) e lo Statuto Allegato sub B) dell'Unione dei Comuni " Le Terre della Marca Senone " che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

7°) DI STABILIRE quale indirizzo politico amministrativo, ai fini gestionali, da esplicitarsi in seno all'Assemblea Consortile del Consorzio Co.ge.s.co., che lo stesso

conferisca i servizi attinenti alla missione sociale attualmente gestiti per conto dei Comuni dell'ATS 8 alla costituenda Unione di Comuni con conseguente trasferimento alla stessa del ramo d'azienda relativo ai seguenti servizi ad oggi svolti:

- Servizio Sociale Professionale (Assistenti sociali) per i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli;
- Gestione della Residenza Protetta di Corinaldo per conto di tutti i Comuni dell'ATS 8;
- Gestione dei servizi SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) e Assegni di cura per tutti i Comuni dell'ATS 8;
- Gestione del servizio di Centro Elioterapico per 8 Comuni dell'ATS 8;

8°) DI STABILIRE, conseguentemente, che il Consorzio CO.GE.S.CO., all'esito del trasferimento alla costituenda Unione dei servizi attinenti alla missione sociale attualmente svolti ed all'esito della convenzione tra la costituenda Unione ed i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa, avvierà le procedure per la sua liquidazione;

9°) DI PRENDERE ATTO che per quanto concerne il personale dipendente a tempo indeterminato del Consorzio Co.ge.s.co (numero 4 assistenti sociali che espletano servizio presso i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli e numero uno istruttore amministrativo di segreteria), si applicherà agli stessi l'istituto della cessione del contratto di lavoro in favore della costituenda Unione di Comuni previsto dal combinato disposto degli artt. 31 del D.Lgs. 165/2001 e 2112 del Codice Civile;

10°) DI STABILIRE che la nuova Unione di Comuni, pur essendo prevista la costituzione entro il mese di Gennaio 2018, avvierà le sue attività presso le sedi operative evidenziate nello studio di fattibilità a partire dal 1 Marzo 2018, fatti salvi i necessari adempimenti attuativi, in modo da consentire ai Comuni aderenti di individuare con successive Delibere di Consiglio le funzioni/servizi conferite in gestione associata con individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il suo funzionamento;

11°) DI AVVIARE fin da subito le previste procedure di informazione e consultazione delle RSU e dei sindacati di categoria di cui all'art. 47, commi 1 e 4 della Legge 428/1990;

12°) DI DELEGARE al Comune di Senigallia l'attivazione in forma unitaria per conto di tutti i Comuni aderenti all'Unione di Comuni delle procedure di informazione e consultazione di cui al punto precedente, individuando in aggiunta ai propri componenti anche un ulteriore componente della delegazione quale rappresentante di parte pubblica di tutti gli altri Comuni aderenti all'Unione;

13°) DI PROROGARE fino al 28 Febbraio 2018 ed in ogni caso fino alla piena operatività e presa in carico della funzione da parte dell'Unione dei Comuni, l'attuale convenzione triennale fra tutti i comuni dell'ATS 8 per l'esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stipulato il 31 Dicembre 2014 ed in scadenza il prossimo 31 Dicembre 2017;

14°) DI STABILIRE che, per i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa, che non saranno fra i Comuni aderenti inizialmente alla costituenda Unione, l'Unione dei Comuni Misa Nevola stipulerà una convenzione con la costituenda Unione per lo svolgimento della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali anche per i territori dei Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa;

15°) DI STABILIRE che l'Atto Costitutivo sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Senigallia;

16°) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla firma dell'atto costitutivo, dello Statuto e di quant'altro risulti necessario per l'effettiva costituzione dell'Unione di Comuni "Le Terre della Marca Senone", autorizzandolo sin d'ora ad apportare, in sede di stipula, le modifiche formali che si rendessero necessarie, fermo restando il contenuto sostanziale;

17°) DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione Marche e affisso all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio;

18°) DI STABILIRE, inoltre, che la presente deliberazione e lo Statuto saranno pubblicati anche nel sito istituzionale di tutti i comuni, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

19°) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e agli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, lo svolgimento degli atti conseguenti e necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

20°) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata votazione palese, stante l'urgenza di provvedere alla gestione in forma associata di funzioni e servizi fondamentali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

UDITA l'introduzione della proposta di delibera da parte del Sindaco;

UDITA l'illustrazione da parte del Dott. Mandolini Maurizio, Dirigente dell'Ufficio Comune Funzione Sociale;

Uditi i seguenti Consiglieri intervenuti: Cingolani Alberto, dott. Mandolini Maurizio, Segretario Generale Dott.ssa Lucia Palatroni, dott. Maurizio Mandolini, Sindaco Serrani Raniero;

Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 8

Consiglieri votanti: 8

Voti favorevoli: 8

Udita la discussione registrata e riportata su supporto magnetico, il quale costituisce verbale, in qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune e consegnato in copia ai capogruppo.

DELIBERA

1 – Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 8

Consiglieri votanti: 8

Voti favorevoli: 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL PRESIDENTE
SERRANI RANIERO

f.to L SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Lucia

Albo Pretorio n. 560

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li, 13-12-2017

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Palatroni Lucia

Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Palatroni Lucia

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 13-12-2017, è divenuta **esecutiva** il , ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Palatroni Lucia

E' copia conforme all'originale.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Palatroni Lucia